

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

Dottor Gian Piero Scoppa	Presidente
Dottor Francesco Paolo Feo	Giudice relatore
Dottor Eduardo Savarese	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 2023 339-1/ rg. PU da

- PAOLO MOSCHETTI (cf. [REDACTED])

Come in atti rappresentato e difeso

## Motivi della decisione

Il ricorrente ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 e ss. di cui al D. Lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (CCII), chiedendo di poter accedere alla liquidazione controllata;

ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

ritenuto che sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli;

dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.;

ritenuto che sussistono le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata, visto che, da quanto emerge dal ricorso e dalla documentazione allegata, il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d) e che la debitoria denunciata supera l'importo di cui all'art. 268, comma 2, secondo inciso, CCII;

ritenuto che la nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale - salvo che ricorrano giustificati motivi - in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss., 65 e e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di Moschetti Paolo, come in atti generalizzato

nomina

Giudice Delegato il dottor Francesco Paolo Feo

;

nomina

Liquidatore il dott. Vincenzo Laudiero, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III, comma, CCII;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegati al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che l'organo nominato per la liquidazione:

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli: [www.tribunale.napoli.giustizia.it](http://www.tribunale.napoli.giustizia.it), nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza, tenendo distinte le masse imputabili ai due debitori;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga due progetti di stato passivo, l'uno per ciascuna massa, ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenze del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto e x art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;



- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori delle due masse, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, salvo, allo stato, il diritto del debitore di risiedere nell'appartamento in proprietà degli stessi che sarà oggetto di liquidazione;

dispone

a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina

la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore presso i competenti uffici

sospende

ex art. 150 CCII l'esecuzione immobiliare pendente, così come ogni altra iniziativa esecutiva e cautelare ove avviata, e di esse inibisce l'avvio a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Napoli il 28 Giugno 2023

Il GD. relatore

Dottor Francesco Paolo Feo

Il Presidente

Dottor Gianpiero Scoppa

*Uscita originale depositata  
Napoli, 21/10/2023 gen*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dot.ssa Elisabetta Garzo

# TRIBUNALE DI NAPOLI

## Settima Sezione Civile

RG LC n. 2023

Il Tribunale in composizione collegiale nella seguente composizione:

Dott. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dott. Francesco Paolo Feo	Giudice rel.
Dott. Eduardo Savarese	Giudice

Letta e ritenuta fondata l'istanza con la quale si chiede la correzione degli errori materiali riscontrabili nella sentenza n. 117/2023 (RG PU n. 339-1/2023) di apertura della liquidazione controllata a carico di Moschetti Paolo;

### DISPONE

La correzione dell'errore materiale della predetta sentenza nel senso che:

- in ogni parte dove è scritto *debitori* si legga *debitore*;
- a pag. 2 si tenga per non scritto *tenendo distinte le masse imputabili ai due debitori e, dove è scritto due progetti di stato passivo, l'uno per ciascuna massa*", si legga *il progetto di stato passivo*; si intenda inoltre come non scritto ogni riferimento ad una pluralità di masse passive, trattandosi di un'unica massa;
- a pagina 2, laddove è scritto "*salvo, allo stato, il diritto del debitore di risiedere nell'appartamento in proprietà*" si legga "*ordina la*



*consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore”;*

*- dove si legge “sospende ex art. 150 CCII l’esecuzione immobiliare pendente, così come ogni altra iniziativa esecutiva e cautelare si legga “sospende ex art. 150 CCII ogni altra iniziativa esecutiva e cautelare*

Si dispone l’allegazione del presente provvedimento alla sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 Ottobre 2023

Il Giudice del.

Dottor Francesco Paolo Feo

Il Presidente

Dott. Gianpiero Scoppa



